



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

18- 25 marzo 2021

FOCUS GROUP

“Gli aiuti di Stato”



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica alla CE




Processo di modernizzazione degli aiuti di Stato (SAM)

Nel 2012 la Commissione ha avviato un'importante riforma del controllo degli aiuti di Stato (la modernizzazione degli aiuti di Stato —«SAM»), al fine di:

- Incoraggiare aiuti di Stato ben concepiti, che mirano a fallimenti del mercato e ad obiettivi di interesse comune europeo
- **Concentrare il controllo degli aiuti di Stato sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno**
- Permettere alla Commissione di prendere decisioni più rapide





- **Aiuti notificati**
- **Aiuti esenti**
- ***De minimis***
- **Estensione del GBER**

Il GBER **non** si applica a:

Paragrafo 2:

Regimi di cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 7 e 10 se la dotazione annuale media di aiuti di Stato **supera 150 milioni di euro**, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore

Aiuti per attività connesse **all'esportazione**

Aiuti **subordinati all'uso di prodotti nazionali** rispetto a quelli d'importazione

Paragrafo 3

Aiuti concessi nel settore della **pesca e dell'acquacoltura** (con eccezioni)

Aiuti concessi nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli** (con eccezioni)

Aiuti concessi nel settore della **trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli** se fissati in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti o se subordinati al fatto di venire trasferito a produttori primari

Aiuti per agevolare la chiusura di **miniere di carbone non competitive**

Alle categorie di aiuti a finalità regionale esclude dall'articolo 13

Paragrafo 4

Aiuti alle **imprese in difficoltà**, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese.

Regimi di aiuto che non non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno (“**Clausola Deggendorf**”) ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Aiuti ad hoc per imprese sotto la “Clausola Deggendorf”

Paragrafo 5

“...alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una **violazione indissociabile del diritto dell’Unione** Europea, in particolare:

- a) Le misure di aiuto in cui la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l’aiuto al momento del pagamento dell’aiuto;
- b) Le misure di aiuto in cui la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o Servizi nazionali;
- c) Le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della Ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.



Definizioni (art.2)

Impresa: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

Equivalente sovvenzione lordo: l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Intensità di aiuto: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri

Gli aiuti di Stato sono compatibili e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al **capo I**, **al capo II**, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al **capo III** del GBER.

- Soglie di notifica (art.4)
- Trasparenza degli aiuti (art.5)
- Effetto incentivazione (art.6)
- Intensità di aiuto e costi ammissibili (art.7)
- Cumulo (art.8)
- Pubblicazione e informazione (art.9)



Soglie di notifica (art.4)

IL GBER non si applica agli aiuti che superano **le soglie individuate** all'articolo 4. Le misure che superano tali soglie devono essere notificate alla Commissione

Le soglie sono espresse in termini di

Ammontare dell'aiuto (per progetto, per impresa, per anno, per investimento, per infrastruttura, costi totali)



Trasparenza degli aiuti (art.5)

Gli aiuti devono essere **trasparenti** ossia deve esser possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante.

Sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

Aiuti sotto forma di sovvenzioni e contributi in conto interessi;

Aiuti sotto forma di prestiti

Aiuti concessi sotto forma di garanzia

Aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali (massimale)

Altri aiuti se rispettano condizioni GBER (sviluppo urbano, finanziamento del rischio, in fase di avviamento, efficienza energetica, sotto forma di premi;

Aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili



Effetto incentivazione (art.6)

Necessità di un effetto incentivazione

Si ritiene che vi sia effetto incentivazione se il beneficiario ha presentato **domanda scritta prima dell'avvio dei lavori** relativi al progetto o all'attività

Per **grandi imprese** occorre inoltre verificare che:

la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta o non sarebbe stata sufficientemente redditizia (per aiuti a finalità regionale) vi sia un aumento significativo della portata del progetto/dell'attività, oppure dell'importo totale delle spese del beneficiario per il progetto ovvero vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto

Per alcune categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto incentivazione:



- a) aiuti a finalità regionale al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 15 e 16;
- b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 e 22;
- c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33;
- d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 34 e 35;
- e) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;
- f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50;
- g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51;
- h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53.



Intensità di aiuto e costi ammissibili (art.7)

I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

Il calcolo dell'intensità di aiuto dei costi ammissibili è fatto al lordo di qualsiasi imposta o altro onere

Se l'aiuto è concesso in forma differente dalla sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo

Attualizzazione al momento della concessione



Novità: Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)

Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che:

- l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che
- la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

Cumulo (art.8)

Finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato non rappresentano aiuti di Stato e quindi **non** sono oggetto di verifica ai fini del controllo sul cumulo.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino **diversi costi ammissibili individuabili**;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, unicamente se tale cumulo **non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto** più favorevoli applicabili all'aiuto in base al GBER



Publicazione e informazione (art.9)

Publicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale di alcune informazioni sugli aiuti di Stato:

- informazioni sintetiche su misure esentate nel formato di cui all'allegato II o il link per accesso a tali informazioni;
- testo integrale della misura di aiuto ovvero link che dia accesso a tale testo;
- informazioni su aiuti individuali > 500.000 euro

Informazioni organizzate e accessibili, con possibilità di ricerca e scaricamento, **entro 6 mesi** dalla data di concessione (1 anno per aiuti sotto forma di agevolazione fiscale) e **disponibili per 10 anni**.

Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria (art.10)

La Commissione può decidere che le misure di aiuto future (nella loro totalità o in parte) dovranno essere notificate:

- se lo Stato membro non rispetta le condizioni e dopo avergli concesso l'opportunità di presentare le proprie osservazioni;
- la revoca può riguardare alcune misure in favore di determinati beneficiari o adottate da determinate autorità.



Comunicazione SANI e relazioni (art.11)

Trasmissione attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione delle **informazioni sintetiche** (allegato II) su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del regolamento, insieme a link di accesso al testo integrale della misura di aiuto entro **20 giorni dalla sua entrata in vigore**;

Relazione annuale sull'applicazione del regolamento contenente le informazioni indicate nel regolamento di esecuzione 659/1999.



Controllo (art.12)

Lo Stato membro conserva **registri dettagliati** contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni del regolamento

Obbligo di **conservazione per 10 anni** dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc ovvero l'ultimo aiuto a norma del regime.

Obbligo di **fornire informazioni e documenti giustificativi** entro 20 giorni ovvero entro un periodo più lungo fissato dalla Commissione

Capo III

Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti



Disposizioni transitorie (art.58)

Il regolamento n. 651/2014 è entrato in vigore dal 1° luglio 2014 – abrogando il precedente n. 800/2008 e si applica sino al 31 dicembre 2023.

